

REGIONE PUGLIA
Bando “Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali”
(Modello M3A)

(Schema di) Contratto fideiussorio per l'anticipazione di contributo di cui all'Atto Dirigenziale n. del da parte della Regione Puglia

Spett.^{le}
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione
Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

Premesso che:

- a) con A.D. n. del è stata adottata la concessione in via provvisoria del contributo di cui al Bando “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali”, in favore dell'impresa per la somma di €
- b) la concessione e la revoca del contributo previsto dal Bando di cui alla precedente lettera a), sono regolate nel medesimo Bando approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione Regione Puglia n. 399 del 28/07/2014 pubblicata su BURP n. 104 del 31/07/2014 e **successive Determinazioni n. 458 del 29/09/2014 pubblicata su BURP n. 138 del 02/10/2014 e n. 480 del 09/11/2015 pubblicata su BURP n. 147 del 12/11/2015** e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) l'impresa (in seguito indicata per brevità **“Contraente”**), con sede legale in, partita IVA, C.F., iscritta al Registro delle Imprese di al n. del Repertorio Economico Amministrativo, Atto Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali” per la realizzazione di un piano di investimenti in Ricerca Industriale (RI) e Sviluppo Sperimentale (SS), riguardante la propria unità produttiva sita in, per il quale è stato assegnato un **contributo provvisorio complessivo di €** (di cui € per RI ed € per SS) da rendere disponibile in 1 o 2 quote;
- d) l'impresa ha accettato il contributo provvisoriamente concesso e avviato le attività in data, come da dichiarazione trasmessa in data
- e) la prima quota, fino a un massimo del 50% del contributo di cui alla precedente lettera c), può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi, rilasciata da un soggetto emittente autorizzato vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo;
- f) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota del % del contributo per l'importo di €

- g) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 11/04/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013;
- h) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria¹ ha preso visione del piano d'impresa approvato con l'Atto Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso Atto Dirigenziale e nella relativa normativa di riferimento;
- i) alle garanzie a favore della "Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione" e di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3 comma 8 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relative ss.mm.ii.;
- j) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in Regime di Libera Prestazione di Servizi, le imprese interessate prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia;
- k) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria¹ ha sempre onorato gli impegni con l'Ente garantito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le premesse formando parte integrante del presente atto, la sottoscritta¹ (in seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in, C.F., P. IVA, iscritta al registro delle Imprese di al n. del Repertorio Economico Amministrativo, iscritta all'albo/elenco², a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il;
 nata a il
 nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso, casella PEC, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente e a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione (in seguito indicato per brevità "**Ente garantito**"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: "Banca" oppure "Società di Assicurazione" oppure "Società finanziaria".

² Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente e incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro erogata a titolo di anticipazione al "Contraente". Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Atto Dirigenziale di cui alla precedente lettera a) in Premessa, pertanto fino al
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l' "Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell' "Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui al precedente art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso

- a) di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:
 1. se *Banca*, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
 2. se *Impresa di assicurazione*, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);

3. se *Società finanziaria*, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
- b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito a esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' "Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETÀ'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Surrogazione)
- Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 – Foro Competente

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)
